

Risposta n. 44/2024

OGGETTO: Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell'attività di promozione delle iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione di cui si è sostenitori

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'ente istante (di seguito *Fondazione* o *Istante*), fondazione di diritto privato è stato riconosciuto con decreto del Presidente della Regione e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione, con lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale (di seguito *Teatro*).

L'*Istante* dichiara:

- di essere un ente filantropico del terzo settore iscritto al RUNTS e di non avere scopo di lucro in quanto svolge attività di utilità sociale e di interesse generale erogando denaro, beni o servizi a sostegno delle attività culturali e artistiche del *Teatro*;

- che tra le attività, persegue la diffusione dell'arte musicale e del balletto, sostenendo tutte le attività del *Teatro* (organizzazione di spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali, nonché altri progetti logistici quali, ad esempio, l'accessibilità del *Teatro* e la digitalizzazione del loro l'archivio);

- che la stretta collaborazione tra l'*Istante* ed il *Teatro* si sostanzia anche nella posizione di Consigliere di diritto dell'*Ente* da parte del sovrintendente del *Teatro*.

L'*Istante* dichiara, inoltre, che si sostiene e persegue il suo scopo di sostegno al *Teatro*, mediante:

- a) le contribuzioni annue degli aderenti;
- b) i proventi delle attività svolte per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati ricevuti.

Evidenzia, inoltre, che può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei limiti di legge e dei seguenti principi:

a) gestire il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del terzo settore;

b) nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio;

c) efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi;

d) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio;

e) opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui allo statuto;

f) incentiva e agevola donazioni da persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi, inclusi enti del terzo settore, imprese e cittadini;

g) adotta procedure nella selezione dei propri partner e dei progetti da finanziare, al fine di ottimizzare le risorse ed il relativo impatto;

h) raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso;

i) rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Ciò posto, *l'Istante* chiede se possa essere ricondotto tra gli «*istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica*», con la conseguente possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a sostenere le proprie iniziative e progetti, di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. *Art bonus*).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che le erogazioni liberali ricevute dai propri benefattori possano beneficiare della predetta agevolazione, in quanto trattasi di erogazioni liberali versate per il conseguimento del proprio scopo istituzionale, che è il sostegno del *Teatro*, fondazione lirico-sinfonica, che dunque svolge - ancorché indirettamente - attività nello spettacolo.

A supporto di tale conclusione, *l'Istante* richiama quanto precisato nella circolare 31 luglio 2014, n. 24/E, in riferimento al presupposto oggettivo cui fa si riferisce il dettato normativo, secondo il quale il credito d'imposta in esame spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro, tra l'altro, per:

- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Infine, a sostegno della propria tesi e in riferimento al requisito della "appartenenza pubblica" degli istituti e dei luoghi della cultura, l'*Istante* richiama quanto indicato nella risoluzione del 7 novembre 2017, n. 136/E.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d'imposta (c.d. *Art bonus*), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per «*interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo*».

Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali

di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E e, da ultimo, nella circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- il sostegno di «*istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica*» come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione come integrato dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 175 del 2017;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra elencati.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero

della cultura che ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall'*Istante* per il sostegno delle sue attività non possano beneficiare dell'*Art bonus* «in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della *Fondazione Teatro* e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale in parola. La risposta è negativa per le considerazioni che seguono.

Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l'unico beneficiario delle iniziative promosse dall'Istante, non è possibile giungere all'immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell'Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro.

La Fondazione Teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dall'Istante e finanziate con le erogazioni dei donatori, tuttavia le due fondazioni restano soggetti distinti e autonomi. Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dall'Istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale. Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell'Istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro».

Il citato Ministero, inoltre, evidenzia che la risposta n. 164 pubblicata il 9 marzo 2021, richiamata dall'*Istante* è inconferente in quanto «ciò che rileva nel caso di specie è la questione attinente alla possibilità di assimilare i contributi erogati nei confronti di un ente, di per sé estraneo all'ambito oggettivo di applicabilità dell'*Art bonus*, ai contributi erogati nei confronti di un altro ente che, diversamente, risulta essere idoneo all'applicabilità del beneficio in parola. Al contrario, nella richiamata istanza di interpello veniva espresso il principio generale secondo cui "le erogazioni liberali destinate da una fondazione al sostegno di un'attività concertistica e corale di

un'associazione sono ammissibili al beneficio Art Bonus". E infatti, lo stesso Istante ha ben chiara tale circostanza, dal momento in cui afferma che "la Fondazione, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate a sostegno dell'attività del Teatro [...] avrebbe potuto essa stessa beneficiare del credito d'imposta (cd. Art-bonus) di cui all'articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n.83." Pertanto, «non si ravvedono ragioni a sostegno della tesi per cui l'Istante dovrebbe beneficiare del credito d'imposta Art bonus sia per le erogazioni liberali ricevute, a monte, a sostegno della sua attività, sia per il sostegno economico fornito, a valle, generando così una ingiustificabile duplicazione del beneficio. Alla luce di quanto innanzi, si ritiene che le erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell'Istante non siano riconducibili e non rientrino nell'ambito di applicazione del beneficio fiscale dell'Art-Bonus di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014».

Sulla base delle esposte considerazioni, si ritengono, pertanto, non ammissibili all'Art bonus i contributi a sostegno dell'attività dell'Istante.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)